

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-769 del 09/02/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - Società REPETTI SOCIETA' AGRICOLA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (pPR) VIA CASTIONE MARCHESI 23/A - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 204/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2024-813 del 09/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

#### **CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con prot. n. 38115 del 12/07/2023 (prot. Arpae PG/2023/121825 del 12/07/2023), presentata dalla Società REPETTI SOCIETA' AGRICOLA nella persona della Sig.ra Monia Repetti in qualità di Socio amministratore e gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR) Castione dei Marchesi, 23/A, in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Coltivazione agricola e allevamento di bovini";

#### **RILEVATO CHE:**

- la ditta REPETTI SOCIETA' AGRICOLA comunica che "considerata la presenza di due aziende la Repetti Società Agricola e la Repetti Fernando, che svolgono analoghe attività in adiacenza e per alcune strutture e

*locali viene svolto un utilizzo congiunto, si ritiene opportuno ricomprendere ambedue le aziende suddette nel medesimo iter autorizzativo, anche in ragione di un'analisi complessiva sulle varie matrici ambientali individuate i sito. A tal proposito, si allega specifica richiesta sottoscritta contestualmente dai Legali Rappresentanti delle due aziende."*

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/127239 del 21/07/2023, sollecitata con prot. n. PG/2023/146241 del 28/08/2023 alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 30/08/2023 prot. n. 47468, acquisita a protocollo Arpae PG/2023/147866 del 30/08/2023;
- che l'istanza alla data del 30/08/2023 risulta correttamente presentata.

**VISTI:**

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/157802 del 18/09/2023:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 66763 del 04/10/2023, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/168301 del 04/10/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2023/188338 del 07/11/2023, depositata agli atti;
- il sollecito del parere del Comune con nota prot. n. PG/2023/198767 del 22/11/2023;
- la conseguente convocazione di conferenza di Servizi Sincrona avente protocollo n. PG/2023/206769 del 05/12/2023 prevista per il giorno 11/12/2023 il cui verbale risulta depositato agli atti. In particolare, nel merito il Comune di Fidenza "*...Alla luce di quanto sopra riportato si chiarisce in tal modo che la rete dello scarico dei reflui è esistente. Nonostante ciò, il parere favorevole pervenuta da ARPAAE APAO, che si allega al presente verbale, al rilascio dell'AUA riporta le seguenti prescrizioni che non possono essere recepite per le motivazioni sopra esposte: - L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata. - L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. - La condotta drenante dovrà confluire nella rete idrica superficiale. Date le premesse il Comune esprime parere favorevole per le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera impartendo le seguenti prescrizioni...*";
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fidenza prot n. 5093 del 29/01/2024, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/17111 del 29/01/2024, riguardante la valutazione del Comune in merito all'attività svolta dalla Società classificabile come "*industria insalubre di 1 classe, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.*", richiesta da Arpae con nota prot. n. PG/2023/169496 del 06/10/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

**CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:**

- si richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per **l'attività di allevamento bovini** in quanto la consistenza animale, a seguito dell'unificazione delle due aziende Repetti Società Agricola e Repetti Fernando, sarà pari a 318 capi in produzione;
- il comparto di allevamento sarà costituito complessivamente da:

<b>Strutture</b>
n.3 Stalle a stabulazione libera del tipo a cuccette

n.2 Ricoveri foraggi
n.1 Sala mungitura
n.3 Rimesse, n.1 portico e n. 1 barchessa per ricovero attrezzi
n.1 Struttura per preparazione alimenti

- si prende atto che viene dichiarata la presenza di emissioni derivati di silos di stoccaggio di materie prime/mangimi, denominati **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9**; il caricamento dei suddetti silos avviene dall'alto tramite coclea e hanno un funzionamento di 20 min/giorni per 180 giorni/anno;
- per lo stoccaggio dei reflui complessivamente verranno utilizzate n.2 platee scoperte per i reflui palabili, n.2 pozzi neri, n.2 zone di stabulazione permanente per i reflui palabili, n.1 vasca in cemento scoperta e n.1 laguna in terra per i reflui non palabili;
- tutti i contenitori risultano essere già presenti e attualmente in uso.
- viene indicata la presenza di una serie di impianti semiautomatici per la raccolta della parte palabile e di una serie di canalette per la raccolta del materiale non palabile che consentono la raccolta di tutte le deiezioni animali prodotte nelle stalle e lo stoccaggio in apposite vasche a tenuta.
- tutte le superfici destinate al ricovero dei capi allevati vengono dichiarate pavimentate e dotate di tali sistemi di raccolta delle deiezioni;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- si prende atto che viene dichiarata la presenza di un impianto termico civile soggetto al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 s.m.i. e più precisamente:
  - **EMISSIONE E10: -"Caldaia a gasolio" con potenzialità pari a 32,5 kW per produzione di acqua sanitaria:**
- sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- si prende atto che è stata presentata una relazione di I livello con la valutazione e la descrizione delle potenziali emissioni odorigene e dei relativi impatti.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società REPETTI SOCIETA' AGRICOLA, con Socio amministratore e gestore la Sig.ra Monia Repetti

con sede legale e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR) Castione dei Marchesi, 23/A, relativamente all'esercizio dell'attività di "Coltivazione agricola e allevamento di bovini" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

#### **STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza espresso in sede di Conferenza di Servizi del 11/12/2023 di seguito riportato:

- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003, ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza almeno annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- provvedere alla costante rimozione della vegetazione spontanea dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione;
- mantenere in perfette condizioni di manutenzione ed integrità le recinzioni della laguna di stoccaggio liquami come da parere di ASL SIP, pervenuto il 4/10/2023, prot. n. 54715 e allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
- dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori;
- i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

**per le emissioni in atmosfera** l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

- dovrà essere presentata una nuova Comunicazione ex LR 4/2007, rappresentativa dell'unificazione dei due allevamenti, delle strutture di stoccaggio e dei terreni disponibili;

- qualsiasi variazione in aumento del numero di capi allevati riportato nella Comunicazione deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae;
- dovrà essere effettuata una idonea rimozione delle deiezioni;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali ad esempio idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;
- in accordo con quanto previsto dalla Tabella 3 All.III del Regolamento Regionale 3/2017, i contenitori di stoccaggio liquami dovranno rispettare le tecniche abbattimento di NH<sub>3</sub> proposte nella tabella di cui sopra, in modo tale da massimizzare l'abbattimento delle emissioni.
- Dovranno essere applicate le buone pratiche di allevamento quali:
  - programmi di informazione e formazione del personale;
  - predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
  - programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato.
  - dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovranno essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
  - addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
  - lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- Dovranno essere applicate buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:
  - riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
  - divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
  - evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
  - tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
  - distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;

- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggiere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.
- L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:
  - non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
  - di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

- Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati, quale parte del piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione agronomica del liquame.

- Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

- Emissioni odorigene

Sono state individuate le fasi del ciclo produttivo che possono dare origine a emissioni odorigene e per ognuna di queste sono stati indicati gli opportuni accorgimenti tecnico-gestionali per il loro contenimento.

Il Gestore dovrà mettere in atto e mantenere nel tempo le misure proposte. In base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere un eventuale approfondimento modellistico o la eventuale realizzazione dei piani di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Repetti Società Agricola
Partita IVA/Codice fiscale:	02954400343
Sede legale:	Fraz. Castione Marchesi n.23/A, Fidenza (Parma)
Gestore:	Repetti Monia
Sede locale impianti:	Fraz. Castione Marchesi n.23/A, Fidenza (Parma)
Lat (UTM32):	-
Long (UTM32):	-
Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Allevamento di bovine da latte



Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
Materiale particellare (PM):	2 kg/anno

### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- 1 metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- 2 altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- 3 per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- 4 per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**per l'utilizzazione agronomica** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto il rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale 3/2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue

**per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza espresso in sede di conferenza di Servizi del 11/12/2023 che fa riferimento anche al parere di Arpae ST nel quale si legge che *"Alla luce di quanto sopra e del parere precedentemente espresso, per quanto di competenza in materia di inquinamento acustico, si esprime parere favorevole al rilascio dell'A.U.A. in oggetto."*, e

nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica n. 6676 del 04/10/2023 del 06/12/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Rif. Sinadoc: 2023/26651*

*Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### **Referti analitici e registro autocontrollo**

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.



## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.



## Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0066763  
DATA: 04/10/2023  
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0038115/2023 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. REPETTI SOCIETA' AGRICOLA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali  
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0066763_2023_Lettera_firmata.pdf	Saccani Paolo; Vignali Milena	309684406B2A7A9357ADDB15D6E1F3A1 A47994F8642F77CEC53FF0424FBFCDF8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Fidenza  
protocollo@postacert.comune.fidenza.  
pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N.0038115/2023 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. REPETTI SOCIETA' AGRICOLA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE.

Valutata la documentazione presenta in data 12.07.2023 e le successive integrazioni, si è preso atto che l'AUA riguarda le due aziende agricole presenti nell'insediamento, la Società Agricola Repetti di Repetti Monia e l'Azienda agricola Repetti Fernando.


Per la Ditta REPETTI SOCIETA' AGRICOLA questo Servizio in data 02.09.2022, con atto prot. 57528 ha espresso parere favorevole all'AUA.

Per l'attività svolta le due ditte sono classificabili come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Nella richiesta presentata non si rilevano elementi ostativi per lo scrivente Servizio e si esprime parere favorevole, si ricorda la necessità di mantenere in perfette condizioni di manutenzione ed integrità le recinzioni della laguna di stoccaggio liquami.

Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento  
TdP Paolo Sacconi  
Tel. 0524 515729  
Email: psacconi@ausl.pr.it  
PEC: serv-\_ipub\_fidenza@pec.ausl.pr.it



Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

**Paolo Saccani**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA


**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## Allegato 2



# Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n.

Fidenza, 22 gennaio 2023

PEC

Spett.le

**ARPAE**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)

**E P.C. SPORTELLO UNICO  
DEL COMUNE DI FIDENZA**

**ARPAE**

Area prevenzione Ambientale Ovest (APAO)

Distretto di Fidenza

**AUSL**

Servizio igiene pubblica di Fidenza (SIP)

**Oggetto: DPR 59/2013 E SMI. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA REPETTI SOCIETA' AGRICOLA. PARERE PER DITTA INSALUBRE.**

In riferimento alla richiesta di parere per ditta insalubre da parte di codesta agenzia, con nota pervenuta il 6 ottobre 2023, prot. n. 55397, con la presente si comunica quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con istanza assunta al protocollo SUAP di Fidenza in data 11 luglio 2023, prot. 37727, e le integrazioni dell'8 agosto 2023, prot. n. 43925, del 28 agosto 2023, prot. n. 47035 e del 7 novembre 2023, prot. n. 61161, la ditta Repetti Società Agricola ha presentato domanda di autorizzazione unica ambientale congiuntamente alla ditta Repetti Fernando; entrambe svolgono analoga attività in adiacenza e per alcune strutture e locali viene svolto un utilizzo congiunto;

- in data 11 dicembre 2023 si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 241/1990 e smi che ha avuto esito favorevole;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 29/01/2024 13:55:21 PG/2024/001711

CONSIDERATO CHE:

- AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.), agli atti del presente procedimento, ha espresso parere favorevole con nota 4 ottobre 2023, prot. n. 54715, precisando che non rilevando elementi ostativi ricorda la necessità di mantenere in perfette condizioni di manutenzione ed integrità le recinzioni della laguna di stoccaggio liquami ;
- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema rurale in aree di valore naturale e ambientale, di cui all'art. 94, delle norme tecniche d'attuazione del PSC nonché in ambito agricolo in rilievo paesaggistico.
- il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.
- che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

che l'attività svolta dalla ditta è classificabile come industria insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Alla luce di quanto premesso, l'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione conforme ad ospitare l'attività in parola, e si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 29/01/2024 11:44

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

## Allegato 3



Comune Di Fidenza  
protocollo@postacert.comune.fidenza.  
pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N.0044532/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. REPETTI SOCIETA' AGRICOLA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE. SOLLECITO.

Con la presente siamo a rispondere alla richiesta di parere inoltrata dal SUAP del Comune di Fidenza con atto prot. 44532 del 01.09.2022, riferimento Suap 204/2021, relativo all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta REPETTI SOCIETA' AGRICOLA per l'insediamento in Comune di Fidenza – Frazione Castione dei Marchesi 23/a.

Valutata la documentazione presenta e le successive integrazioni, preso atto che la domanda riguarda la modifica della sola matrice impatto acustico, per lo scrivente Servizio nulla osta alla domanda presentata.

Si ricorda comunque che presso lo stesso insediamento sono presenti due aziende agricole con lo stesso codice aziendale 014PR035, una intestata a Società Agricola Repetti di Repetti Monia, dove all'attualità risultano allevati 122 capi bovini ed una seconda azienda intestata a Repetti Fernando dove risultano allevati 202 capi bovini.


Le due aziende usufruiscono di locali comuni come ad esempio la sala mungitura, pertanto appare opportuno che sia chiaramente indicato e specificato il grado di interconnessione tra le due unità ed individuato l'eventuale responsabile.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani



**Paolo Saccani**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**